

DECRETO
n. 107 del 18.10.2022

Approvazione schema di convenzione ai sensi dell'art. 15 della L. 241 del 1990 e dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 tra il Consorzio LaMMA, Regione Toscana e l'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale avente ad oggetto "L'implementazione del monitoraggio idromorfologico dei corpi idrici superficiali ricadenti nel territorio della Regione Toscana nell'ambito del distretto dell'appennino centrale, ai fini dell'applicazione delle direttive distrettuali relative alle valutazioni ex ante dei prelievi da corpi idrici superficiali e dei deflussi ecologici".

Svolgimento delle attività: triennio 2023-2025.

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LaMMA “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (F.M.A.);
- Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LaMMA;
- Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018;
- Visti il verbale dell'assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del dott. Bernardo Gozzini quale Amministratore Unico del Consorzio LAMMA;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare l'art. 15 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare le modalità di collaborazione finalizzate allo svolgimento di attività di interesse comune;
- Visto l'art. 5, comma 6, del D. Lgs 50/2016 “Principi comuni in materia di esclusione di concessioni, appalti pubblici e accordi tra Enti e Amministrazioni Aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico”;
- Vista la delibera regionale toscana n. 1134 del 10.10.2022 avente ad oggetto “Approvazione della convenzione tra la Regione Toscana, l'Autorità di Distretto dell' Appennino Centrale il Consorzio LaMMA per “L'implementazione del monitoraggio idromorfologico dei corpi idrici superficiali ricadenti nel territorio della Regione Toscana nell'ambito del distretto dell'appennino centrale, ai fini dell'applicazione delle direttive distrettuali relative alle valutazioni ex ante dei prelievi da corpi idrici superficiali e dei deflussi ecologici “. Disposizioni di raccordo con il Piano dell'attività del LaMMA;

Preso atto:

- che i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) n. 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.
- che i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:

- l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
 - i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
 - il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
- che le parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, una convenzione di cooperazione finalizzata allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali dei firmatari e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive;
 - che le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;

Rilevata la conseguente e comune volontà delle Parti, nel rispetto delle rispettive finalità e competenze, di sviluppare una specifica attività di collaborazione e cooperazione avente ad oggetto " L'implementazione del monitoraggio idromorfologico dei corpi idrici superficiali ricadenti nel territorio della Regione Toscana nell'ambito del distretto dell'appennino centrale, ai fini dell'applicazione delle direttive distrettuali relative alle valutazioni ex ante dei prelievi da corpi idrici superficiali e dei deflussi ecologici";

Visto lo schema di convenzione;

DECRETA

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, lo schema di convenzione avente ad oggetto "L'implementazione del monitoraggio idromorfologico dei corpi idrici superficiali ricadenti nel territorio della Regione Toscana nell'ambito del distretto dell'appennino centrale, ai fini dell'applicazione delle direttive distrettuali relative alle valutazioni ex ante dei prelievi da corpi idrici superficiali e dei deflussi ecologici " di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere con la Regione Toscana e l'Autorità di Distretto dell' Appennino Centrale;
2. di dare atto che l'attività prevista dalla convenzione di cui al punto sub 1) si svolgerà nel triennio 2023-2025;
3. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.

Bernardo Gozzini
Amministratore Unico
documento firmato elettronicamente

CONVENZIONE

AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

E DELL'ART. 5, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.

PER

L'implementazione del monitoraggio idromorfologico dei corpi idrici superficiali ricadenti nel territorio della Regione Toscana nell'ambito del Distretto dell'Appennino Centrale, ai fini dell'applicazione delle direttive distrettuali relative alle valutazioni ex ante dei prelievi da corpi idrici superficiali e dei deflussi ecologici.

TRA

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale di seguito denominata **Autorità** o **ABDAC**, con sede legale in Roma, Via Monzambano 10, Codice Fiscale n. 97077330583, legalmente rappresentata dal Segretario Generale *pro tempore*, dott.ssa Letizia Oddi, nata a Roma, il 16 settembre 1965;

La Regione Toscana, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Tutela Acque Territorio e Costa, con sede e domicilio fiscale in Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza Duomo 10 – Firenze , Codice Fiscale n. 01386030488, agli effetti del presente atto rappresentata dall' ing. Masi Marco responsabile del Settore Tutela Acque Territorio e Costa della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana ai sensi del decreto direttoriale n. 8656 del 21 maggio 2021

Il Consorzio LaMMA, Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile, di seguito denominato anche "Consorzio LaMMA", con sede legale in via Madonna del Piano, 10, 50019 Sesto Fiorentino (FI), C.F.: 94152640481, rappresentato dal Dott. Bernardo Gozzini, nato a Firenze il 4.06.1959, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Amministratore Unico nominato con decreto P.G.R. n. 42 del 19.02.2021 autorizzato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 38/2007, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto;"

d'ora in avanti cumulativamente individuate quali "Parti" o, singolarmente, "Parte";

Premesso che:

- il 21 novembre 2019 è stata stipulata tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della Transizione ecologica - MiTE) e l'Autorità di bacino distrettuale

dell'Appennino Centrale apposita Convenzione, registrata alla Corte dei Conti in data 20 gennaio 2020, per l'attuazione del Progetto "Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale- Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici - ACQUACENTRO" a valere sul Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 – sotto piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" (CUP F42G16000000001) il quale è articolato in Assi di cui il n.2 è finalizzato a "Tutelare l'ambiente e a promuovere l'uso efficiente delle risorse" mediante specifiche Linee di Azione dedicate a: - Linea 2.1.1 - Interventi di Bonifica aree inquinate; - Linea 2.2.1 - Interventi per il miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto; - Linea 2.3.1 - Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici;

- il suddetto Progetto "ACQUACENTRO" si articola in tre Linee di intervento: L1 Monitoraggio quali-quantitativo; L2 Usi dell'acqua; L3 Implementazione della modellistica di settore, per ciascuna delle quali sono previste apposite Azioni che mirano al raggiungimento degli obiettivi generali di cui sopra;
- al fine di definire dette Azioni dal luglio 2020 è stata avviata con le Strutture regionali territorialmente competenti una fase di interlocuzione e di ricognizione volta a comporre il quadro esigenziale e ad individuare le principali carenze conoscitive nell'ambito del distretto dell'Appennino centrale, anche a seguito della comunicazione rivolta all'Italia dalla Commissione Europea con l'EU PILOT 9722/20/ENVI "*Prima identificazione delle violazioni e possibili domande di verifica a seguito della valutazione del secondo ciclo dei Piani di gestione dei bacini idrografici di cui alla Direttiva 2000/60/CE*";
- tale ricognizione ha consentito di definire il quadro delle Azioni da porre in essere e di stabilire le priorità da soddisfare tenuto conto delle risorse stanziare con i fondi di cui alla Convenzione richiamata in premessa;
- sulla base di detto quadro delle Azioni è stato predisposto dall'Autorità il Piano Esecutivo di Dettaglio, previsto dall'art. 5, comma 2 della suddetta Convenzione, nel quale sono individuate le specifiche Azioni all'interno di ciascuna Linea di intervento;
- ai fini della presente Convenzione rileva la Linea di intervento L 1 – *Monitoraggio quali-quantitativo* e, in particolare, l'Attività L 1.2 - *Implementazione del monitoraggio idrogeologico, idromorfologico e del deflusso ecologico*;

Posto che:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59" attribuisce alle Regioni funzioni e compiti operativi in materia di Territorio, Ambiente, Infrastrutture e in particolare di Risorse Idriche e Difesa del suolo e Protezione civile, disponendo all'art. 92 il riordino, tra gli altri, del Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali (DSTN) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il trasferimento dei relativi uffici periferici presso le strutture operative regionali competenti in materia;

- in data 31 marzo 2001 è stato sancito un Accordo tra il Governo e le Regioni finalizzato a garantire l'unitarietà di bacino nell'attuazione del sopra citato art. 92, comma 4, del d.lgs. n.112/98 il quale prevedeva la stipula di accordi tra le Regioni territorialmente interessate, per garantire il funzionamento delle reti di telerilevamento e la trasmissione dei dati agli organi statali e regionali competenti in materia;
- il DPCM del 24 luglio 2002 *“Trasferimento alle Regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali – Servizio idrografico e mareografico”* ha trasferito le funzioni relative al personale, ai beni e alle risorse del Servizio Idrografico dallo Stato alle Regioni;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla Parte terza, Sezione II, disciplina la tutela delle acque dall'inquinamento prevedendo che le Regioni e gli enti locali esercitano le funzioni e i compiti ad essi spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali;
- ai sensi dell'art. 53 (Finalità), del suddetto decreto legislativo n.152/2006, *“Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alle desertificazioni. Per il conseguimento delle finalità di cui sopra, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi. Alla realizzazione delle attività previste concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le Regioni a Statuto Speciale ed ordinario, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i comuni e le comunità montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione.”*;
- ai sensi dell'art. 55 del sopra citato d.lgs. n.152/2006, nell'attività conoscitiva, svolta per le finalità di cui al sopra citato art. 53 e riferita all'intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati, l'accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;
- ai sensi dell'art. 63 del sopra richiamato d.lgs. n. 152/2006, in ciascun degli otto distretti idrografici di cui all'art. 64, è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi di difesa del suolo e lotta alla desertificazione e di gestione delle risorse idriche;
- l'art. 95 del suddetto d.lgs. n.152/2006 declina le disposizioni riguardanti la pianificazione del bilancio idrico distrettuale alle Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative;
- il successivo art. 118 del sopra citato d.lgs. n.152/2006 stabilisce altresì che le Regioni attuino appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo;

- ai sensi dell'art. 120 del suddetto d.lgs. n.152/2006 le Regioni elaborano ed attuano programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico; la menzionata norma prevede, inoltre, che le Regioni possono promuovere, nell'esercizio delle rispettive competenze, accordi di programma con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, le province, gli enti di governo dell'ambito, i consorzi di bonifica e di irrigazione e gli altri enti pubblici interessati;
- il Decreto Ministeriale del 14 aprile 2009 n. 56 del MATTM definisce i criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici, incluse le procedure per il monitoraggio e l'identificazione delle condizioni di riferimento per i corpi idrici;
- il Decreto 28 luglio 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, reca le *“Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”*;
- come previsto dalla Convenzione citata in premessa per l'attuazione del Progetto *“Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale- Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici”*, vi è la necessità di acquisire, nell'ambito del monitoraggio, dati che contribuiranno a migliorare le conoscenze ai fini della pianificazione distrettuale ed aggiornare/definire i bilanci idrici/idrologici, tutti elementi essenziali ai fini di valutazione di misure e attuazione di strategie per la tutela ambientale dei corpi idrici e per l'utilizzo e la gestione sostenibile della risorsa idrica e della sua ripartizione tra i diversi usi;
- in particolare l'Attività L 1.2 richiamata in premessa prevede l'esecuzione dell'attività di raccolta e aggiornamento di dati quali-quantitativi ai fini del completamento/aggiornamento del quadro conoscitivo dello stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei, l'analisi e l'elaborazione delle informazioni raccolte con l'obiettivo di implementare gli studi e i modelli finalizzati all'aggiornamento/completamento dei bilanci idrici e di fornire strumenti per indirizzare e migliorare la gestione della risorsa idrica del distretto;
- con nota prot. 12587 dell'8.2.2021 la Direzione generale per la Sicurezza del Suolo e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della Transizione ecologica – MiTE) ha trasmesso alle Autorità di bacino distrettuali, alle Regioni e agli altri Soggetti interessati la risposta dell'Italia agli uffici unionali di riferimento relativamente al sopra richiamato EU PILOT n. 9722/20/ENVI;
- in detta risposta apposito capitolo è dedicato ai Fondi Sviluppo e Coesione 2014-2020 di cui al Piano Operativo Ambiente in argomento, quali fondi necessari per svolgere attività che serviranno per dare riscontro alle osservazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito del suddetto EU PILOT 9722/20/ENVI;

- la sopra citata Attività L1.2 rappresenta quindi quale misura da porre in essere volta anche a dare riscontro alle segnalazioni ed eccezioni sollevate dalla Commissione Europea nell'ambito del suddetto EU PILOT 9722/20/ENVI;
- peraltro il secondo aggiornamento del Piano di gestione distrettuale dell'Appennino Centrale (PGDAC. 3), adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale con la deliberazione n.26/2021 nella seduta del 20 dicembre 2021, ha previsto tra le azioni prioritarie l'implementazione delle conoscenze, sotto la voce "*Stato Ambientale e cambiamento climatico, Pressioni, Impatti, Misure*", disponendo tra le misure da attuare quella relativa all'"*implementazione del monitoraggio idrogeologico, idromorfologico e del deflusso ecologico*";

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e per tali accordi osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla medesima legge;
- un'Autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra gli enti, senza prevedere un compenso oltre il riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;
- l'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, esclude dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici gli accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni quando siano rispettate le seguenti condizioni:
 - l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni o gli enti partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - le amministrazioni o gli enti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- la collaborazione tra soggetti pubblici – quale partenariato pubblico – trova, peraltro, riconoscimento giuridico anche a livello comunitario; infatti, la normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica non limita la libertà delle amministrazioni pubbliche di autodeterminarsi per il perseguimento dei propri fini istituzionali attraverso la propria organizzazione interna, ovvero mediante accordi cooperativi con le altre amministrazioni, purché non si preveda la remunerazione a fronte di diritti e di obblighi;
- con deliberazione n. 918 del 31 agosto 2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito il principio per cui "*Una convenzione tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15, l. 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente*

comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici”;

- la Convenzione citata in premessa, all’art. 7, prevede testualmente: *“Ai fini dell’esecuzione del Progetto previsto nella presente Convenzione, l’Autorità di Distretto può avvalersi della collaborazione dell’ARPA o di altre amministrazioni pubbliche, come individuate dall’art.1, comma 2 del Decreto Legislativo n.165/2001”;*
- il Consorzio LaMMA è un Consorzio pubblico partecipato dalla Regione Toscana e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), che per statuto può partecipare a studi e ricerche volte all’innovazione, allo sviluppo tecnologico e scientifico, alla cooperazione territoriale, finanziate a livello nazionale ed internazionale;
- i soggetti firmatari del presente accordo sono organismi di diritto pubblico cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti come descritto più avanti, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle ricerche e gli studi da svolgere ed oggetto del presente accordo;
- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità per i soggetti firmatari perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti coinvolti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti a ciascuno dalla legge;
- gli studi e le ricerche oggetto del presente accordo richiedono un elevato grado di specializzazione e rientrano appieno nelle funzioni e nelle competenze demandate al Consorzio LaMMA;
- tra le numerose attività di ricerca e studio del Consorzio LaMMA vi sono anche quelle relative allo studio a scala regionale, di rilevazione, studio ed elaborazione dei dati nel settore idrologico, nonché l’acquisizione e lo sviluppo di basi dati spaziali, la creazione e la diffusione di modelli finalizzati alla tutela dell’ambiente e del territorio ed altresì nel settore dell’idromorfologia;
- con la presente Convenzione, con riguardo alla Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, tramite l’implementazione del monitoraggio quali-quantitativo e dei correlati studi di ricerca si persegue l’obiettivo di migliorare le conoscenze ai fini della pianificazione distrettuale;
- in particolare l’Autorità, avendo constatato la necessità di implementare - attraverso il monitoraggio e appositi studi idromorfologici dei corpi idrici superficiali - le metodologie per la determinazione del deflusso ecologico, anche ai fini dell’applicazione delle direttive distrettuali, intende avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche di elevata qualificazione, messe a disposizione dal LaMMA firmatario del presente accordo, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui alla direttiva 2000/60/CE;
- il competente Servizio della Regione Toscana, in forza delle disposizioni di legge, ha la necessità di acquisire i risultati del monitoraggio idromorfologico nelle sezioni di riferimento del reticolo idrografico di competenza, nonché i risultati delle analisi, delle ricerche e degli studi oggetto del

presente accordo al fine di implementare la conoscenza sulla caratterizzazione morfologica di detti corpi idrici nonché determinare gli indici di qualità morfologica (IQM) per la determinazione dei deflussi ecologici nei nodi della rete idrografica di competenza ricadente nel territorio del distretto dell'Appennino centrale;

- la conoscenza degli studi e delle ricerche di cui al presente accordo saranno svolte in sinergia con altre azioni previste nell'ambito di altre Linee di attività oggetto del Progetto "ACQUACENTRO";
- l'Autorità, la Regione Toscana e il Consorzio LaMMA firmatari del presente accordo, in ragione della propria missione istituzionale, esprimono reciproco interesse alla stipula del presente accordo in quanto interessati a sviluppare gli studi di ricerca ed approfondire la modellazione ambientale oggetto della presente Convenzione ed in particolare:
 - per l'Autorità e la Regione Toscana esiste la necessità di un supporto tecnico-scientifico, attraverso l'applicazione di metodologie per la determinazione e la valutazione delle caratteristiche idromorfologiche dei corpi idrici superficiali ricadenti nel territorio toscano, da utilizzare sia per il quadro conoscitivo necessario ai fini dell'aggiornamento del Piano di gestione distrettuale della risorsa idrica e del Piano regionale di tutela acque, sia per le attività relative all'attuazione della Direttiva derivazioni e della Direttiva deflussi ecologici del distretto, adottate rispettivamente con delibere n. 3 e 4 del 14.12.2017 dalla Conferenza Istituzionale Permanente della medesima Autorità;
 - per il LaMMA, con competenza in materia di elaborazione dati geografici e telerilevati per applicazioni di modellistica ambientale, come emerge dagli studi condotti negli ultimi anni e dalle attività ordinarie svolte dal Consorzio, risulta utile acquisire ed approfondire nuove conoscenze circa il rilievo dei parametri specifici per l'applicazione della metodologia standardizzata denominata "IDRAIM".
- l'interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato articolo 15 della legge n. 241/1990:
- l'Autorità di bacino ha individuato nell'accordo ex art. 15 della legge 241/1990 la modalità di attuazione dell'attività in oggetto;
- il LaMMA firmatario del presente accordo con la sua sottoscrizione si dichiara disponibile a collaborare con l'Autorità, approvando per quanto di competenza il presente atto;
- la Regione Toscana, per il tramite del Responsabile nominato ai sensi dell'articolo 8 del presente accordo si impegna a garantire il necessario coordinamento tra le diverse Strutture regionali interessate al Progetto, al fine di assicurare la piena attuazione dell'accordo stesso; inoltre si impegna a fornire al LaMMA firmatario del presente accordo tutti i dati e le informazioni in proprio possesso, utili e necessari per gli studi e le ricerche oggetto del presente accordo;
- l'attività di studio e ricerca oggetto del presente accordo non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento alle normali attività didattiche e di ricerca da parte del LaMMA firmatario del presente accordo che pertanto ritiene che le attività previste risultino compatibili, nei modi e nella misura, con le finalità istituzionali del proprio Ente;

- a seguito delle interlocuzioni e delle riunioni che si sono svolte tra le Parti le medesime hanno redatto e condiviso l'Allegato alla presente Convenzione definendo le attività da svolgere a cura di ciascuna Parte, i prodotti attesi, gli importi massimi delle spese rimborsabili per ciascuna attività, la tempistica di attuazione, nonché le modalità di esecuzione;
- con la sottoscrizione del presente atto le Parti confermano che le risultanze degli approfondimenti, integrazioni e completamenti delle attività di studio e ricerca oggetto della presente Convenzione costituiscono precipuo interesse delle stesse;
- le Parti hanno ritenuto che detta collaborazione sia il modo più efficiente, efficace ed economicamente vantaggioso per conseguire il maggior grado di sviluppo delle tematiche oggetto di indagine ed il successivo trasferimento di conoscenza tra le Parti;
- i risultati della ricerca appartengono in egual misura a tutte le Parti in modo che nessuna di esse possa trarre un'utilità dall'attività svolta dalla controparte in suo favore;
- le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall'ANAC intendono pertanto realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente Convenzione;
- sono da intendersi qui integralmente richiamati i principi e i criteri definiti dal d.lgs. 31 maggio 2011, n. 88, recante *“Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*.

Ritenuto, pertanto, che:

- le Parti in premessa hanno la necessità di concludere la Convenzione in epigrafe ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90 e che la stessa prevede l'esecuzione di attività svolte dal LaMMA al quale sarà rimborsata la somma imputabile a spese sostenute.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Premesse

1. Le premesse e l'**Allegato** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono trascritte nel presente articolo.

ART. 2

Oggetto e finalità della Convenzione

1. Con la presente Convenzione è regolata l'esecuzione dell'attività di analisi e studio delle caratteristiche idromorfologiche dei corpi idrici superficiali di competenza della Regione Toscana; l'ambito territoriale di riferimento è quello del distretto idrografico dell'Appennino centrale.

2. Nel dettaglio e sulla base della ricognizione svolta in collaborazione con la competente Struttura regionale indicata premessa, le attività oggetto del presente accordo si prefiggono l'obiettivo di implementare il monitoraggio idromorfologico dei corpi idrici superficiali finalizzato alla determinazione degli indici di qualità morfologica (IQM) per la determinazione dei deflussi ecologici nei nodi della rete idrografica di competenza della Regione Toscana ricadente nel territorio del distretto dell'Appennino centrale.
3. L'attività di cui al comma 1, come dettagliata al comma 2, persegue l'obiettivo di migliorare le conoscenze dello stato dei corpi idrici ai fini della pianificazione distrettuale, dare attuazione alle direttive distrettuali, ed in particolare alla direttiva deflussi ecologici di cui alla Delibera CIP n. 3/2017, nonché aggiornare/definire i bilanci idrici/idrologici, tutti elementi essenziali ai fini della valutazione di misure e strategie per la tutela ambientale dei corpi idrici e per l'utilizzo e la gestione sostenibile della risorsa idrica.
4. Le predette attività concorrono a conseguire le finalità di pubblico interesse affidate dal Legislatore alle Parti in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, così come indicati in premessa.

ART. 3

Compiti delle Parti

1. L'Autorità, nella propria qualità di soggetto attuatore, assunta nella Convenzione indicata in premessa per il progetto "*Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale- Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici*", assicura il coordinamento a scala di distretto delle attività previste nel POA - FSC 2014–2020 e il supporto alle attività condotte dalle Parti in premessa con un ruolo prevalentemente di direzione e coordinamento di tutte le attività che saranno di competenza dei soggetti sottoscrittori, in aggiunta al ruolo di supervisore per il raggiungimento dei principali obiettivi fissati.
2. I Soggetti sottoscrittori della presente convenzione devono rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti a carico del soggetto attuatore per come disciplinati dalle Linee Guida del beneficiario allegate al Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO) del POA FSC 2014-2020.
3. In ottemperanza a quanto previsto dal suddetto Sistema di Gestione e Controllo, i soggetti sottoscrittori assicurano anche l'inserimento del logo FSC e del logo POA, accanto a quello del Ministero della Transizione Ecologica, in tutti gli atti connessi all'utilizzo delle risorse FSC.
4. Le Parti in premessa, ciascuna per le proprie competenze, svolgono le attività declinate in dettaglio nell'Allegato alla presente Convenzione.

ART.4

Modalità di esecuzione delle attività

1. Le modalità di esecuzione delle attività, concordate fra le Parti, sono contenute nell'Allegato alla presente Convenzione, ciascuna per le proprie competenze.
2. Tale Allegato riporta per ciascuna delle Parti firmatarie della presente Convenzione il dettaglio delle attività previste da eseguire, l'importo massimo assegnato a titolo di rimborso delle spese sostenute per ciascuna attività, i prodotti attesi per ciascuna attività, le modalità con le quali sarà data esecuzione all'attività, nonché i

tempi di esecuzione previsti;

3. Ciascuna Parte in premessa potrà qualora ne ravvisi la necessità motivatamente proporre modifiche/integrazioni al suddetto Allegato relativamente alla singola spesa da sostenere, alle modalità di esecuzione dell'attività da svolgere, nonché alla programmazione temporale delle attività da svolgere, restando inteso che:

- a) le risorse complessivamente assegnate a ciascuna Parte per l'esecuzione delle attività, come indicato nell'Allegato tecnico, sono da intendersi quale importo massimo previsto e a ristoro delle sole spese ammissibili rimborsabili come specificato agli articoli 5 e 6 della presente Convenzione; nei casi di più attività a carico della medesima Parte firmataria della presente Convenzione sarà possibile proporre una rimodulazione degli importi delle singole attività all'interno del suddetto importo massimo assegnato, purché vengano assicurati le finalità oggetto della presente Convenzione ed i prodotti attesi indicati nell'Allegato;
- b) un'eventuale proposta di rimodulazione della tempistica di attuazione delle singole attività dovrà essere comunque compatibile con il cronoprogramma riportato nel PED relativamente alla Linea di attività oggetto della presente Convenzione e comunque con la durata massima indicata al successivo articolo 9;
- c) un'eventuale modifica delle modalità di esecuzione dell'attività dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà assicurare il raggiungimento delle finalità oggetto della presente Convenzione e dei prodotti attesi indicati nell'Allegato tecnico.

4. Entro 15 giorni dal recepimento dell'eventuale report di richiesta di modifica/integrazione di cui sopra, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale potrà sollevare osservazioni e richieste di integrazioni a tale documento, eventualmente discusse con le Parti mediante apposita riunione (da tenersi anche in videoconferenza), al fine di procedere alla sua approvazione. Se le medesime saranno ritenute necessarie a fronte dell'avvenuta condivisione si potrà procedere con le relative modifiche da redigere su un ulteriore report definitivo da inviare alle Parti entro 15 giorni al fine di avviare le summenzionate attività nei modi e nelle tempistiche previste.

5. Con cadenza trimestrale dall'avvio delle singole attività oggetto dell'Allegato le Parti, ciascuna per quanto di competenza, invieranno all'Autorità un report aggiornato sullo stato di attuazione delle attività in corso, specificando le eventuali criticità e i ritardi nell'esecuzione, nonché le misure adottate per superare dette criticità e porre rimedio ai ritardi.

6. La predetta programmazione delle attività potrà essere oggetto di rivisitazione per tutta la durata della convenzione, previo accordo tra le Parti interessate, secondo le modalità ivi riportate, e comunque ove ritenuto necessario per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2.

7. Le Parti convengono che l'impiego di eventuali economie generate nell'ambito di tutte le attività dedotte in convenzione è attuato direttamente, previo accordo dei responsabili di cui al successivo art.8 circa le relative allocazioni delle citate economie senza ulteriori formalità, salvo la verbalizzazione dell'accordo medesimo.

ART. 5

Copertura finanziaria, ammontare delle spese rimborsabili e modalità di erogazione delle risorse

1. I movimenti finanziari tra le amministrazioni pubbliche che sottoscrivono la presente convenzione si configurano come ristoro delle spese sostenute e non come corrispettivo.
2. Le Parti prendono atto che la copertura finanziaria dei ristori dell'intervento di cui alla presente Convenzione deriva dai fondi che saranno trasferiti nella contabilità dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale in forza della citata Convenzione per l'attuazione del progetto "*Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale- Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici*" e che trovano riferimento nelle risorse del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 – Sotto piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque".
3. Con riferimento alle finalità istituzionali della presente convenzione, trattandosi di trasferimento di risorse per rimborsi nell'ambito di accordo di cooperazione tra soggetti pubblici, le spese sostenute dalle Parti per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 della presente Convenzione, saranno rimborsate dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, subordinatamente all'erogazione di cassa da parte del MiTE, dell'importo massimo totale di **€ 80.000,00 (diconsi euro ottantamila/00)**, fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, ripartito secondo quanto specificato nell'Allegato.
4. L'erogazione delle risorse avverrà secondo le modalità previste dalla Delibera CIPE n. 25/2016 e la successiva Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno, sulla base delle effettive disponibilità finanziarie del MiTE.
5. Nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, quale spesa sostenuta si intenderà quella relativa al rimborso al Soggetto pubblico sottoscrittore dell'Accordo delle spese dallo stesso sostenute per la realizzazione delle attività specificate nell'Allegato.

Saranno ammissibili le spese relative alle seguenti voci:

- per il personale interno nei limiti e alle condizioni di quanto specificato al successivo punto 6) purché l'attività oggetto della richiesta di rimborso non rientri nei compiti ordinari e istituzionali, nel senso che l'attività oggetto di rendicontazione è da considerarsi come attività aggiuntiva ed integrativa nonché strettamente legata alle attività oggetto della presente Convenzione e quindi eccedente la consueta attività ordinaria;
- per il personale esterno (assegnisti di ricerca, borsisti, etc..) dedicati in via esclusiva o parziale all'attività oggetto della presente Convenzione, selezionato con apposita procedura di evidenza pubblica;
- per i servizi esterni (quali ad esempio servizi di misure in campo, rilievi, prove di laboratorio, sondaggi funzionali all'attività, ecc.) non direttamente erogabili dalle Parti e strettamente necessari, accessori, funzionali e circoscritti all'attività oggetto della presente Convenzione;
- per attrezzature e apparecchiature purché strettamente funzionali agli interventi oggetto della presente Convenzione;

6. Nel caso in cui per l'attuazione degli interventi è previsto il ricorso all'acquisizione di servizi e/o forniture, le relative procedure di affidamento dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e della normativa vigente.

7. Ai fini dell'ammissibilità a rendicontazione della spesa per il predetto rimborso, il Soggetto pubblico sottoscrittore della presente Convenzione è tenuto ad esporre idonea documentazione giustificativa dei costi e delle spese realizzate nonché a dar conto del rispetto di tutte le altre condizioni di ammissibilità della spesa, secondo quanto disposto dal sopra richiamato SI.GE.CO del POA FSC 2014-2020, pena l'inammissibilità delle stesse e fatta salvo il diritto di ripetizione di eventuali importi già erogati.

8. Ai fini dell'effettuazione delle verifiche sulla spesa rendicontata, il beneficiario dovrà assicurare l'utilizzazione di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento/progetto in oggetto onde poter definire in ogni momento le disponibilità relative ad ogni singola voce di costo e altresì consentire di poter dimostrare la congrua ripartizione dei costi di progetto e di funzionamento tra le diverse attività svolte. Qualsiasi modifica del progetto dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Autorità di bacino, su espressa richiesta del Beneficiario, da far pervenire al competente Ufficio almeno 10 giorni prima della modifica da apportare, al fine di consentirgli di esprimersi su tale richiesta. Le spese relative alla parte del progetto modificata senza autorizzazione non saranno riconosciute.

Art. 6

Rimborsi delle spese del personale

1. Nel caso si provvedesse alle attività tramite personale interno/dipendente la spesa sarà ammissibile se inserita nelle seguenti casistiche:

A) Attuazione dell'intervento in "*modalità interna*", ossia attraverso l'impiego esclusivo o prevalente dei propri uffici e delle proprie articolazioni produttive. In questo caso devono essere espressamente dettagliati:

- inquadramento contrattuale - profilo professionale;
- ordine di servizio/provvedimento di incarico;
- costo unitario espresso in ore;
- numero ore di impiego sul progetto.

2. I costi del personale interno delle strutture che realizzano l'operazione "*in modalità interna*" sono da ritenersi ammissibili solo nel caso in cui le attività oggetto di rendicontazione non rientrino nei compiti istituzionali, nel senso che le attività oggetto di rendicontazione devono configurarsi come aggiuntive e integrative, strettamente legate alle attività dell'Accordo in oggetto e quindi eccedenti il livello ordinario di funzioni/servizi discendenti dai predetti compiti istituzionali i cui costi sono già coperti da contributo pubblico ordinario. Ai fini della rendicontazione va allegata idonea documentazione volta a ricostruire il metodo utilizzato per definire l'importo rendicontato, unitamente ad una dichiarazione, firmata dal Dirigente responsabile, attestante la retribuzione lorda su base annua del personale impiegato nell'operazione.

3. Sarà necessario fornire per ogni unità di personale dipendente impiegato nelle attività oggetto della presente Convenzione un'attestazione che indichi la parte di costo destinata alle attività relative all'Accordo in oggetto

e il metodo di calcolo adottato per la determinazione dell'importo rendicontato. Inoltre, a supporto del costo rendicontato per ciascun lavoratore impiegato, dovrà essere fornito, un foglio presenze, o *timesheet*, sul quale sono mensilmente registrate le ore giornaliere dedicate all'operazione e la descrizione dettagliata delle attività svolte.

4. Nei limiti ed alle condizioni specificate ove il Soggetto pubblico sottoscrittore dell'Accordo realizzi le attività progettuali in *“modalità interna”*, potranno essere rendicontate le *“spese per personale subordinato assunto a tempo determinato selezionato appositamente per le attività FSC stabilite nelle specifiche convenzioni”*. Tali spese rientrano fra i *“costi di personale interno”* che potranno essere rendicontati nei limiti ed alle stesse condizioni applicabili ai beneficiari/attuatori come esposte nelle apposite sezioni del SIGECO e relativi Manuali allegati allo stesso.

B) Nel caso di attuazione degli interventi da realizzarsi mediante servizi e forniture attuati nel rispetto della vigente normativa di evidenza pubblica di cui al d.lgs. n.50/2016, Codice dei contratti pubblici, qualora ricorrano le condizioni normativamente previste, sono riconosciute le spese di cui all'art. 113, comma 2, (Incentivi per funzioni tecniche) del citato Codice dei contratti pubblici già incluse nel quadro economico dell'intervento.

C) Nei limiti ed alle condizioni di ammissibilità del costo per il personale interno di cui sopra, i costi reali riferibili a spese di missione del personale interno sono spese ammissibili e dovranno essere rendicontate mediante apposita documentazione giustificativa riferibile alla trasferta. Le spese per missioni per poter essere legittimamente rendicontate dovranno essere svolte entro il termine del 31/12/2025.

Art.7

Modalità e termini di rimborso

1. L'erogazione delle risorse avviene secondo le modalità previste dalla Delibera CIPE n. 25/2016 e la successiva Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno, sulla base delle effettive disponibilità finanziarie del MiTE (vedi paragrafo 7 delle Linee Guida del Beneficiario allegato al Sistema di Gestione e Controllo - SIGECO).

2. Le domande di rimborso relative ai pagamenti di rimborso saranno oggetto di verifiche e controlli conformemente a quanto previsto dal citato Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO).

3. Ferme restando dette modalità, rimane nella disponibilità e responsabilità del Soggetto che procede negli affidamenti e nelle relative obbligazioni assunte nei confronti degli appaltatori e/o di terzi contraenti secondo tempistiche e modalità di liquidazione di pagamenti autonomamente definite, ovviamente in conformità al vigente Codice dei contratti pubblici e più in generale dei principi e dei pertinenti ordinamenti finanziari e contabili.

4. In tale prospettiva il Soggetto che procede agli affidamenti, disponendo di propria liquidità, può anticipare i pagamenti ai propri fornitori, ferme restando le condizioni e modalità stabilite dal SIGECO per la presentazione delle domande di rimborso per i pagamenti intermedi e/o a saldo di cui alle richiamate Linee Guida del Beneficiario.

5. L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, autorizzerà da parte del LaMMA l'emissione delle note di debito ovvero richieste di rimborso delle spese effettuate per le attività di cui all'art. 2 secondo il seguente schema:

- anticipazione al massimo pari al 15% dell'importo totale previsto per ogni singolo intervento, previa consegna di un report iniziale contenente la programmazione, in termini di tempi e obiettivi, delle attività indicate nel precedente articolo 2 e dichiarazioni di avvio delle stesse;
- pagamenti intermedi fino ad un massimo del 75% dell'importo assegnato a ciascun intervento, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute le quali dovranno essere preventivamente documentate in relazione al tipo di intervento per cui è stata sostenuta la specifica spesa e/o spese;
- il primo pagamento successivo all'anticipazione si può richiedere qualora il costo realizzato sia almeno pari al 20% dell'importo assegnato alla singola attività;
- i pagamenti successivi, possono essere richiesti allorquando si realizza un ulteriore costo anch'esso almeno pari al 20% dell'importo assegnato alla singola attività; l'ultimo acconto, prima del saldo di cui al successivo punto 7, può essere di importo minore al 20% dell'importo assegnato e comunque fino alla concorrenza del 75% dell'importo assegnato;
- tali trasferimenti sono disposti a titolo di rimborso delle corrispondenti spese sostenute previa predisposizione di una rendicontazione delle relative spese sostenute le cui modalità saranno stabilite dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, a valle della stipula della presente Convenzione.

6. Le predette spese dovranno essere portate a rendicontazione e configurarsi quali necessarie allo svolgimento delle attività, nonché funzionali al raggiungimento degli obiettivi definiti e programmati. Inoltre, tali spese devono essere sostenute nel periodo di tempo che costituisce la durata della convenzione secondo il principio della competenza temporale.

7. Il saldo del 10% per ciascuna delle attività indicate nell'Allegato sarà corrisposto al momento della conclusione dell'attività, previa acquisizione di un report finale che sintetizzi la messa in opera delle attività svolte con documentazione da allegare a comprova del raggiungimento degli obiettivi e attesti la realizzazione dei prodotti attesi di cui all'Allegato.

8. Si precisa che non saranno ammesse le spese quietanzate oltre la data del 31.12.2025.

9. Il LaMMA in premessa emetterà note di debito ovvero richieste di rimborso, fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, intestandole a: Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, Via Monzambano 10, CAP 00185 – Roma, C.F. n. 97077330583.

10. Contestualmente all'invio delle note di debito, il LaMMA dovrà dare comunicazione tramite PEC all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale (protocollo@pec.autoritadistrettoac.it) dell'avvenuta condivisione delle attività svolte ed inviare con le stesse modalità il relativo report di rendicontazione.

ART. 8

Responsabili di Convenzione

1. Per le attività regolate dalla presente Convenzione sono nominati i seguenti Responsabili:

- Il Responsabile di Convenzione dell'Autorità sono: ing. Marco Righi e ing. Flaminia Guerrieri;
- Il Responsabile per la Regione Toscana è: l'ing. Masi Marco responsabile del Settore Tutela Acque Territorio e Costa della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana ai sensi del decreto direttoriale n. 8656 del 21 maggio 2022
- Il Responsabile per il Consorzio LaMMA è: il dott. Bernardo Gozzini, Amministratore Unico del Consorzio LaMMA

2. Le Parti si impegnano a una reciproca e costante informazione e collaborazione, attraverso modalità operative concordate, sugli argomenti oggetto della presente Convenzione e sugli ulteriori che si rivelassero di comune interesse.

3. Ogni variazione concernente i nominativi suddetti dovrà essere tempestivamente comunicata dalla Parte in questione alle altre Parti.

ART. 9

Durata e decorrenza della Convenzione

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione (apposizione dell'ultima firma digitale) e avrà scadenza al 31/12/2025. Ai fini del rimborso delle spese si richiama quanto precisato al precedente art. 7, comma 8, circa l'inammissibilità di spese quietanzate dopo la data del 31.12.2025.

2. Periodicamente, come specificato all'articolo 4, comma 5, della presente Convenzione, ed almeno sei mesi prima della scadenza, le Parti attraverso i Responsabili di cui all'art. 8 effettuano una verifica del grado di attuazione e funzionamento delle attività oggetto della presente Convenzione ai fini della modifica o dell'integrazione della presente Convenzione e procedono alla relativa comunicazione nei confronti dei soggetti firmatari.

3. Resta inteso che qualora nel corso della durata della presente Convenzione venissero a modificarsi i presupposti per i quali la medesima è stata stipulata o si ritenesse opportuno riconsiderare la stessa, le Parti procederanno di comune accordo all'effettuazione delle modifiche necessarie.

ART. 10

Responsabilità connessa al personale

1. Con la firma della presente Convenzione le Parti assumono la responsabilità esclusiva dell'organizzazione delle risorse umane e strumentali impiegate.

2. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dalle altre nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.

3. Ciascuna parte si conformerà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale delle parti contraenti è tenuto ad uniformarsi al codice di comportamento, ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in

vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le singole Parti firmatarie, nello svolgimento delle rispettive attività legate all'esecuzione del presente accordo, rispondono, nei termini di legge, dei danni a persone o a cose che dovessero verificarsi in occasione o a causa dell'esecuzione dello stesso, con conseguente esonero di responsabilità delle altre Parti.

5. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

6. Le Parti si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente l'eventuale impossibilità di dar corso, nei tempi e con le scadenze indicate nel presente atto, alle attività convenute a causa dell'emergenza sanitaria "Covid-19" o qualsiasi altra causa di forza maggiore".

7. L'Autorità è comunque esonerata da qualsiasi impegno e/o responsabilità che a qualunque titolo possa derivare alle altre Parti nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti la presente Convenzione da parte del personale dipendente delle Parti stesse.

ART. 11

Utilizzo di personale non dipendente dalle Parti

1. Il personale non dipendente dalle Parti, addetto allo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione sarà messo a disposizione e, pertanto, non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra il suddetto personale e le singole Parti.

2. A ciascuna delle Parti non potranno conseguentemente essere posti a carico alcun obbligo fiscale e/o assicurativo restando, quindi, sollevate da ogni responsabilità.

ART. 12

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'*European Data Protection Board* (EDPB).

2. Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula della presente Convenzione, in relazione alle attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione della stessa, uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.

ART. 13

Proprietà dei risultati e pubblicazioni

1. I risultati e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà di tutte le Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.
2. I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione alle altre Parti.
3. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione.

ART. 14

Recesso

1. Ciascuna delle Parti può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante formale comunicazione a mezzo PEC dell'atto che lo dispone secondo i rispettivi ordinamenti, da trasmettersi almeno 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi prima della data di recesso.
2. È fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività svolte sino alla data di efficacia del recesso.

ART. 15

Spese di registrazione e oneri fiscali

1. La presente Convenzione è sottoposta alla registrazione solo in caso d'uso.
2. Le spese di eventuale registrazione sono poste a carico della Parte/Parti che la richiede/richiedono.
3. La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 16

Domicilio

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio: l'Autorità in Roma, Via Monzambano 10 (protocollo@pec.autoritadistrettoac.it), la Regione Toscana, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Tutela Acque Territorio e Costa Via di Novoli 27 – Firenze (pec.regionetoscana@postacert.toscana.it), Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile, Via Madonna del Piano n.10 50019, Sesto Fiorentino (FI), ([PEC ammlamma@postacert.toscana.it](mailto:ammlamma@postacert.toscana.it))

ART. 17

Trasparenza e pubblicità

1. Le Parti si obbligano, con la sottoscrizione della presente Convenzione, ad adempiere a tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente normativa, ove applicabile, in materia di trasparenza e pubblicità, relativamente

all'accordo medesimo ed a tutti i rapporti comunque instaurati dalle Parti in conseguenza della presente Convenzione.

ART. 18

Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ART. 19

Foro competente

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Per l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino

Centrale
Il Segretario Generale

Per il Consorzio LaMMA
L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

Per la Regione Toscana

il Responsabile del Settore Tutela Acque Territorio
e Costa della Direzione Difesa del Suolo e
Protezione Civile della Regione Toscana ing. Masi
Marco

Linea di intervento L 1 – Monitoraggio quali-quantitativo

Attività L 1.2 – Implementazione del monitoraggio idrogeologico, idromorfologico e del deflusso ecologico

Azione A.1.2.1. Toscana – Monitoraggio idromorfologico dei corpi idrici superficiali di interesse del territorio della Regione Toscana all'interno del Distretto dell'Appennino Centrale.

1. - Premessa

La Linea di attività in argomento si pone l'obiettivo di potenziare il monitoraggio quali-quantitativo delle acque superficiali e sotterranee e i dati che saranno acquisiti contribuiranno a migliorare le conoscenze ai fini della pianificazione distrettuale ed aggiornare/definire i bilanci idrici/idrologici nonché verificare/rivedere i valori del DMV/Deflusso ecologico, tutti elementi essenziali ai fini della valutazione delle misure e delle strategie per la tutela ambientale dei corpi idrici e per l'utilizzo e la gestione sostenibile della risorsa idrica.

L'azione oggetto della presente convenzione, ha l'obiettivo di migliorare le conoscenze ai fini della pianificazione distrettuale nonché di implementare l'applicazione delle direttive riguardanti le valutazioni *ex ante* dei prelievi dai corpi idrici superficiali e la definizione dei deflussi ecologici.

2. - Finanziamento

La spesa complessiva rimborsabile risulta pari a € **80.000,00** (ottantamila/00 €).

3. - Termine ultimo

Il termine ultimo per la conclusione di tutte le attività oggetto dell'Accordo è il 31.12.2025.

Quanto all'ammissibilità delle spese, il limite temporale dell'articolazione finanziaria del FSC 2014-2020 è fissato all'anno 2025. **Al riguardo si precisa che non saranno ammesse spese quietanzate dopo il 31.12.2025.**

4.1- Attività oggetto dell'accordo a cura del Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile (LaMMA)

4.1.1 - Titolo dell'attività: Studio idromorfologico dei corpi idrici superficiali di interesse del territorio della Regione Toscana all'interno del Distretto dell'Appennino Centrale.

Dettaglio delle attività

Lo studio idromorfologico dei corpi idrici superficiali riveste un aspetto di fondamentale importanza ai fini della valutazione del loro stato ambientale il cui obiettivo è il raggiungimento del buono stato ecologico che in base per l'analisi del "Buono Stato Ecologico" previsto dalla direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE. L'importanza del monitoraggio idromorfologico è acclarata in letteratura, in quanto gli aspetti di carattere morfologico-sedimentario sono direttamente connessi con i principali processi fisici che controllano il sistema fluviale. Infatti, le caratteristiche idraulico-geometriche di un corso d'acqua in ogni punto (variabili dipendenti) sono frutto di una serie di variabili di controllo (o variabili indipendenti) connesse con il clima, con la geologia, l'uso del suolo e i caratteri fisiografici del bacino idrografico.

Tutti questi elementi, insieme, determinano il regime idrologico e sedimentologico del corso d'acqua. In aggiunta ai suddetti controlli naturali, è necessario considerare l'attività antropica che interferisce con i corpi idrici interessati sia agendo direttamente sulle sue caratteristiche morfologico-sedimentarie (es. interventi in alveo) sia indirettamente, modificando le variabili di controllo (es. modificazioni dell'uso del suolo). In pratica, lo scopo ultimo è quello di identificare le condizioni che determinano l'equilibrio naturale del sistema e valutare i condizionamenti apportati dall'uomo che spesso lo allontanano da tale stato di equilibrio.

Lo studio oggetto dell'Accordo seguirà le linee guida elaborate da ISPRA che prevede la valutazione di un indice IQM (Indice di Qualità Morfologica) che esprime in sintesi la valutazione della funzionalità fluviale del corso d'acqua dal punto di vista geomorfologico. L'analisi sarà eseguita a step gerarchici prima a scala di bacino, poi a scala di macrotratti (definiti come segmenti) ed in fine a scala di tratti omogenei.

Lo studio consisterà nell'analisi idromorfologica di alcuni tratti di asta fluviale dei Fiumi Fiora, Paglia e Tevere. Nello specifico verranno presi in considerazione:

- a) tratti per km 5 a monte e km 2 a valle delle stazioni di monitoraggio MAS della rete regionale di rilevamento dello stato ecologico ai fini del Piano di Gestione delle Acque, secondo quanto specificato nella seguente tabella:

N.	Sottobacino	Coro idrico	MAS	Nome Stazione	X	Y
1	FIORA	FOSSO CADONE-BAGNOLO (2)- FATTUCCHIAIO	MAS_2017	MONTE CONFLUENZA	1711959	4744533
2	FIORA	FIUME FIORA MONTE	MAS_091	SP.119 CELLENA SE	1712861	4737249
3	FIORA	FIUME FIORA VALLE	MAS_093	LOC. EX FRANCESCH	1711912	4713930
4	FIORA	FOSSO DELLA FULIGGINE	MAS_501	FIORA	1711737	4723708
5	FIORA	FIUMELENTE	MAS_090	LENTE _ S.P. 46 P	1718086	4723582
6	PAGLIA	FIUME PAGLIA	MAS_067A	LOC. TORRICELLA.	1729751	4741715
7	PAGLIA	TORRENTE STRIDOLONE	MAS_2021	CONFL. FOSSO DELL	1726183	4736195
8	PAGLIA	TORRENTE ASTRONE	MAS_066	ASTRONE _ PONTE C	1738614	4762188
9	TEVERE	TEVERE MONTE	MAS_059	MOLIN DEL BECCO	1744014	4848298
10	TEVERE	TORRENTE COLLEDESTRO	MAS_886	ORATOTIO COLLEDESTRO	1745325	4840410
11	TEVERE	TEVERE MONTE	MAS_060	PONTE DI FORMOLE	1746308	4837383
12	TEVERE	FIUME TEVERE VALLE	MAS_061	PONTE DI PISTRINO	1755184	4824032
13	TEVERE	TORRENTE TIGNANA	MAS_957	LOC. SPEDALE	1750184	4832543
14	TEVERE	TORRENTE SINGERNA	MAS_062	LOC. ONTANETO	1743213	4833618
15	TEVERE	TORRENTE SOVARA	MAS_064	PONTE SS. 73 CONF	1749232	4821534
16	TEVERE	TORRENTE CERFONE	MAS_856	LOC. POCAIA	1752745	4819237

b) 6 tratti fluviali identificati nella seguente tabella

con stazioni di rilievo definite con analisi GIS vista la collocazione dei punti di concessione al prelievo di acque			
N.	Sottobacino	Coro idrico	Localizzazione
17	TEVERE	Torrente Sovara	Tratto sul Torrente Sovara dall' immissione del Fosso della Cestola risalendo verso monte per circa 7 Km
18	TEVERE	Rio Cerfone	Tratto sul Rio Cerfone affluente del Torrente Sovara

19	TEVERE	Torrente Afra	Tratto sul torrente afra partendo dalla confluenza con il Fiume Tevere per circa 3Km risalendo.
20	TEVERE	Torrente Padonchia	Tratto sul Torrente Padonchia a monte del MAS_856
21	PAGLIA	Fosso Acqua Gialla e Fosso di Fonte Risola	Tratto sul Fosso dell'Acqua Gialla e sul Fosso di Fonte Risola entrambi affluenti del Paglia
22	PAGLIA	Fosso Oriato	Tratto sul Fosso Oriato affluente del Torrente Astrone

L'indice IQM sarà strutturato in due fasi distinte:

1) fase di inquadramento

Si prevede la suddivisione del corso d'acqua in tratti omogenei sulla base degli ambiti fisiografici presenti nel bacino idrografico, dal grado di confinamento e dal tipo di tracciato fluviale.

Questa fase verrà realizzata attraverso l'analisi spaziale GIS utilizzando i dati presenti negli archivi di Regione Toscana o derivati per fotointerpretazione di immagini telerilevate. In particolare i dati utilizzati con il GIS sono costituiti da foto aeree e satellitari, cartografia digitale in scala 1:10.000 e 1:2.000, DBGeologico, DBUso e Copertura del suolo, Modello digitale del terreno, Reticolo idrografico.

Tale fase di analisi preliminare (prevalentemente in ambiente GIS) prevede:

- Caratterizzazione di dettaglio delle unità fisiografiche in esame;
- Definizione del grado di confinamento;
- Analisi della morfologia dell'alveo;
- Suddivisione in tratti omogenei delle unità fisiografiche considerate.

2) fase di rilievo in campo

Il rilievo verrà eseguito sulla base delle specifiche previste dalla manualistica del metodo di calcolo denominato "IDRAIM" (Sistema di valutazione idromorfologica analisi e monitoraggio dei corsi d'acqua) redatta da ISPRA Ambiente, liberamente consultabile dal seguente link: <https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/idraim-sistema-di-valutazione-idromorfologica-analisi-e-monitoraggio-dei-corsi-d2019acqua-versione-aggiornata-2016>. Inoltre si prevede la predisposizione di una scheda per ognuno dei tratti individuati, su un determinato "sito", che sulla base di apposite valutazioni, verrà considerato rappresentativo dell'intero tratto.

Ciascuna scheda prevede la raccolta di informazioni riguardanti tre aspetti: funzionalità dei processi geomorfologici in atto, artificialità intesa come frequenza e impatto delle opere e degli interventi antropici, variazioni morfologiche subite dal fiume negli ultimi cinquant'anni.

Nell'ambito della fase si prevede:

- Caratterizzazione morfologica (prevalentemente con osservazione di campagna) che riguarderà:
 - 1) Variazione della configurazione morfologica;
 - 2) Variazioni della dimensione dell'alveo;
 - 3) Variazioni della quota del fondo.
- Determinazione dell'IQM (compilazione delle schede di valutazione) che riguarderà:
 - 1) Calcolo degli indicatori morfologici;
 - 2) Calcolo degli indicatori di artificialità;
 - 3) Calcolo indicatori relativi alle opere (alterazione della morfologia e/o interventi di manutenzione/prelievo);
 - 4) Calcolo degli indicatori di variazione morfologica.

Prodotti attesi

1. Schede di valutazione degli Indici di qualità morfologica (IQM) per i tratti esaminati e determinazione della classe di qualità di detti tratti;
2. Implementazione dei dati raccolti e delle elaborazioni svolte su DBgeografico consultabile e reso fruibile da software di tipo opensuorce (QGIS); le schede di raccolta dati in campo saranno digitalizzate ed i dati saranno acquisiti attraverso il software QFIELDS integrato con QGIS;
3. Relazione conclusiva sull'attività svolta.

Modalità di esecuzione

Le attività saranno svolte in parte da personale interno al Consorzio per le fasi di implementazione della Banca Dati e per gli sviluppi degli applicativi GIS per la raccolta dei dati in campagna.

Verrà svolta da personale interno la fase di analisi preliminare in ambiente GIS, che prevede la caratterizzazione di dettaglio delle unità fisiografiche, unitamente alla definizione del grado di confinamento, all'analisi della morfologia e alla suddivisione in tratti omogenei.

La realizzazione della banca dati sarà condotta da personale interno.

Per la fase di rilievo in campo verranno utilizzate risorse interne eventualmente supportate da risorse esterne.

Tempi di esecuzione

- Attività operative: entro il 31 dicembre 2024;
- Report riepilogativo finale: entro il 31 dicembre 2025.

5. Modalità di concorso delle Parti all'attività di ricerca

Ciascuna delle Parti firmatarie della presente Convenzione concorre all'attività di interesse comune rendendo disponibili, secondo necessità e possibilità risorse umane di adeguata professionalità, risorse tecnico-strumentali, patrimonio conoscitivo anche pregresso essenziale al miglior svolgimento dell'attività medesima.

Per il conseguimento delle finalità prefissati dalla presente Convenzione le Parti si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività oggetto della Convenzione, l'accesso ad archivi dati nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il miglior perseguimento degli obiettivi fissati.

6. Risultati dell'attività svolta

I risultati dell'attività saranno organizzati e restituiti nei documenti come individuati ai punti "Prodotti attesi" del presente Allegato.

I documenti di cui sopra potranno recare, ove ritenuto opportuno/necessario dalle Parti, menzione del diverso contributo reso da ciascuna di esse in funzione del preliminare riparto delle attività su base territoriale, ciò anche al fine della utilizzazione e pubblicità dei risultati.

7. Proprietà dei risultati

Si richiama quanto stabilito all'articolo 13 della presente Convenzione.